

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna



Prot. 0004423-17/02/2009-ALRER

Bologna, 17 febbraio 2009

Alla Presidente  
dell'Assemblea legislativa  
(rif. nota n. 26940 del 20/11/2008)

S E D E

4191 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: 'Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile' (delibera di Giunta n. 1860 del 10 11 08).

(Prot. n. 26577)

La Commissione assembleare Territorio Ambiente Mobilità, nella seduta del 12 febbraio 2009, ha concluso l'esame del progetto di legge in oggetto, esprimendo parere favorevole su tutti gli articoli del testo che si allega unitamente alla relazione del consigliere Gian Carlo Muzzarelli.

Distinti saluti

Il Vicepresidente

Roberto Piva

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

VIII LEGISLATURA

OGGETTO: 4191

N. 1/2009

ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
III COMMISSIONE PERMANENTE  
"TERRITORIO AMBIENTE MOBILITÀ"

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: **TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO  
NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE**

PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE N. 236 DEL 24/11/2008

Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del 12/02/2009

**"TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI  
E DI INGEGNERIA CIVILE"**

## **RELAZIONE DEL CONSIGLIERE GIAN CARLO MUZZARELLI** **RELATORE DELLA COMMISSIONE**

### **Premessa**

L'incidenza tuttora elevata degli infortuni sul lavoro, in particolare nell'ambito dei cantieri edili, anche se in sensibile riduzione pur in un contesto di aumento negli ultimi anni dell'occupazione e delle ore lavorate, impone un'attenta riflessione sulle azioni realizzate e sugli interventi che è necessario programmare e poi sviluppare.

Numerose evidenze mostrano che, anche in territori ad economia avanzata come la Regione Emilia Romagna, le condizioni di lavoro nei cantieri edili, pubblici e privati, presentano in alcuni casi carenze in termini di sicurezza materiale e di rispetto delle condizioni contrattuali e di tutela dei lavoratori che a diverso titolo vi operano.

Le tematiche della sicurezza nei cantieri edili e del rispetto delle condizioni normative e contrattuali e dei conseguenti obblighi assicurativi e previdenziali dei lavoratori, pur essendo diverse, presentano rilevanti connessioni: sussiste, infatti, una relazione diretta tra violazione delle condizioni di sicurezza e scarso rispetto delle norme in materia contrattuale, assicurativa e previdenziale.

Occorre, inoltre, tenere conto che tali fenomeni si manifestano nell'ambito di una filiera produttiva che presenta caratteristiche specifiche di natura organizzativa, connesse alla peculiare struttura di mercato del settore, caratterizzata da numerose piccole e micro-imprese.

Ciò pone un problema rispetto all'adeguata qualificazione delle imprese che operano nel settore, dal momento che la presenza sul territorio di imprese che operano mediante lavoratori esclusi, in tutto o in parte, dalle tutele previste, consente a questi soggetti di operare in modo anticoncorrenziale rispetto a quelle imprese che, invece, sostengono i costi necessari e conseguenti all'applicazione delle norme in questione.

Tali condizioni sono state rilevate in una pluralità di cantieri, sia a committenza pubblica, sia a committenza privata, sul territorio regionale. C'è quindi la necessità che la Regione Emilia Romagna affronti, nell'ambito delle proprie competenze legislative, le gravi problematiche sociali mediante la definizione di specifiche prescrizioni normative (non solamente di natura programmatica).

A tal fine, pur nei limiti della competenza legislativa regionale, si rende necessario introdurre istituti e strumenti che consentano di contrastare in modo adeguato il fenomeno, al fine di promuovere la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell'irregolarità delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della qualità del lavoro e della legalità.

Il pdl "Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile", intende affrontare la complessa tematica della sicurezza e della tutela del lavoro nell'ambito dei cantieri edili. Vogliamo quindi valorizzare le attività e le esperienze di questi anni dando vita a un unico provvedimento organico, in modo che

Pubbliche amministrazioni e privati si avvalgano esclusivamente di quelle imprese che garantiscono il rispetto di tutte le norme per un lavoro svolto nella piena legalità. Nessuna tolleranza per chi non rispetta le regole; incentivi e riconoscimenti di qualità per chi si distingue positivamente.

Il progetto di legge assicura azioni concrete per combattere le morti bianche con l'obiettivo di rafforzare il valore sociale e la dignità del lavoro passando dal concetto della sicurezza intesa come problema tecnico ad una vera e propria cultura moderna e sociale che metta ancor di più al centro la persona ed il lavoro, in un sistema di completo e profondo sviluppo sostenibile, in cui anche il lavoro sia sostenibile e durevole.

## **Il quadro europeo e nazionale**

Al fine di dare un quadro normativo e di attività, di seguito sono riportati i principali riferimenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

La strategia dell'Unione Europea per il periodo 2007-2012 si articola in una serie di azioni a livello europeo e nazionale nei seguenti campi:

- Miglioramento e semplificazione della legislazione in vigore e rafforzamento della sua applicazione nella pratica mediante strumenti non vincolanti (scambi di buone pratiche, campagne di sensibilizzazione, migliore informazione e formazione).
- Definizione ed attuazione di strategie nazionali adattate alla situazione specifica di ciascuno Stato membro, dirette ai settori e alle imprese maggiormente interessati e finalizzate ad obiettivi nazionali di riduzione degli infortuni e delle malattie professionali.
- Inclusione dei temi della salute e della sicurezza sul lavoro nelle altre politiche europee (istruzione, sanità pubblica, ricerca) e perseguimento di nuove sinergie.
- Individuazione e valutazione dei possibili nuovi rischi mediante la ricerca, lo scambio di conoscenze e l'applicazione pratica dei risultati.

A livello nazionale, il 25 agosto è stata approvata la legge 3 agosto 2007, n. 123 concernente "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007. Tra le misure già applicabili ricordiamo la modifica al decreto legislativo n. 626 del 1994 che introduce l'obbligo per il datore di lavoro di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi, da allegare al contratto di appalto o d'opera, che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze.

La legge n. 123 del 2007 conferma l'articolo 36-bis del decreto legge n. 223 del 2006 (cosiddetto decreto Bersani) che prevede la sospensione di un'attività imprenditoriale qualora si riscontrino irregolarità in termini di lavoro nero o gravi violazioni della disciplina in materia di sicurezza. Dal primo settembre 2007, è stato esteso alle attività svolte in appalto o subappalto l'obbligo per il personale delle imprese appaltatrici o subappaltatrici, di munirsi di tessera di riconoscimento. Una modifica all'art. 86 del Codice degli appalti (decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163) prevede che nella predisposizione delle gare e nella valutazione delle offerte, sia verificato che il valore economico sia adeguato al costo del lavoro e della sicurezza, il quale deve risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori. Tale costo non può essere soggetto a ribasso d'asta. Con una modifica al decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, vengono introdotti i reati di omicidio colposo e lesioni colpose, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Tali questioni sulla sicurezza del lavoro sono affrontate da numerosissime disposizioni emanate a livello statale spesso caratterizzate da una notevole frammentazione e difficoltà applicative. Anche per tali ragioni il Governo Prodi presentò, com'è noto, un Disegno di legge al Parlamento (Senato, disegno di legge n. 1507), che prevede una delega al Governo al fine di razionalizzare e riorganizzare in un testo unico l'intera materia di "salute e sicurezza del lavoro", che si è stratificata nel corso degli ultimi decenni.

Il Nuovo Testo Unico sulla sicurezza del lavoro è stato approvato nel Consiglio dei Ministri del 9/4/2008, con il decreto legislativo n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

I decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare hanno l'obiettivo più ampio di riordinare le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, rendendo la normativa applicabile a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, e a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, semplificando gli adempimenti formali e razionalizzando l'apparato sanzionatorio.

La delega prevede la revisione del sistema di prevenzione aziendale e la predisposizione di percorsi formativi, con il rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; il potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici e il coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni.

È prevista la valorizzazione di accordi aziendali, territoriali e nazionali e di codici etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, e la previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza e sulle competenze in materia di sicurezza acquisite attraverso percorsi formativi.

I decreti legislativi dovranno, inoltre, inserire nella normativa sugli appalti, misure volte a migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti; potranno essere adottati meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese anche sulla base del rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori. Particolare attenzione è dedicata alla sorveglianza sanitaria: i decreti dovranno rivederne le modalità di attuazione, adeguandola ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni e ai criteri scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia.

Altrettanto importanti sono il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2007 in esecuzione dell'accordo del 1° agosto 2007, recante: "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro".

Certamente è necessario ed opportuno tener conto del nuovo quadro normativo che risulta in ambito statale, considerando anche le ultime modifiche del decreto legislativo n. 112 del 2008 convertito nella legge n. 133 del 2008, e del terzo decreto correttivo del decreto legislativo n. 163 del 2006.

## **Il quadro regionale**

La Regione Emilia-Romagna da diversi anni ha promosso numerose azioni rivolte alla tutela e alla sicurezza del lavoro. Di seguito, è riportato un breve *excursus* di atti, intese, linee guida, programmi e progetti:

- l'istituzione dell' Osservatorio Regionale Epidemiologico infortuni sul Lavoro (delibera di Giunta n. 2379 del 1999);
- la promozione della sicurezza, della regolarità e della qualità sociale delle condizioni di lavoro in Emilia-Romagna. Approvazione linee di intervento (delibera di Giunta n. 733 del 2001);
- l'istituzione del Servizio Informativo per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RER (delibera di Giunta n. 2947 del 2001);
- l'intesa per la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti, nelle forniture e servizi pubblici;
- la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 "Disciplina della polizia amministrativa e promozione di un sistema integrato di sicurezza";
- la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro";
- l'approvazione delle Linee Guida decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della L. 11 febbraio 1994, n. 109" (ITACA – Conferenza delle Regioni 1/3/2006);
- il recepimento dell'accordo tra Stato Regioni e Province autonome decreto legislativo n. 235 del 2003. Prime disposizioni per la formazione teorica-pratica addetti al montaggio, smontaggio trasformazione di ponteggi e preposti alla sorveglianza; addetti all'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (delibera di Giunta n. 285 del 2007);
- l'intesa fra Presidenza della Giunta regionale, Organizzazioni sindacali FILCEM CGIL, FEMCA CISL, UILCEM UIL, Confindustria ceramica e INAIL, per la prevenzione degli infortuni e promozione della salute nel distretto della ceramica (delibera di Giunta n. 1060 del 2007);
- il Progetto presentato il 2 luglio 2007 realizzato da Formedil – (ente bilaterale per la formazione in edilizia), costituito dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali regionali del settore delle costruzioni;
- l'approvazione della proposta protocollo intesa tra la Regione Emilia-Romagna e gli operatori economici che partecipano alla realizzazione degli interventi di edilizia abitativa realizzati con finanziamenti regionali per

- la definizione dei requisiti di accreditamento degli operatori (delibera di Giunta n. 1024/2007);
- l'approvazione delle Linee Guida per la sicurezza delle grandi opere. (ITACA – Conferenza delle Regioni 20/3/2008);
  - il progetto REPAC promosso dalla Regione Emilia-Romagna finalizzato al controllo degli accessi degli addetti nei cantieri edili (realizzato in diversi cantieri e attualmente in fase di definizione con la Società Autostrade per il cantiere autostradale della variante di valico);
  - Progetto Elisa, nell'ambito del Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali (L. 296/2006) 15 Province coinvolte (8 del territorio regionale e 7 di altre Regioni) ed altre amministrazioni pubbliche.

Da segnalare anche numerosi protocolli d'intesa a Piacenza, Rimini, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì-Cesena e Ravenna, tra Province, Comuni, associazioni sindacali, economiche, INPS, INAIL, Direzione regionale del lavoro, Casse edili.

Un ultimo inciso riguarda il Progetto di legge della Giunta regionale (oggetto consiliare n. 665 del 25 ottobre 2005) "Disciplina regionale in materia di lavori pubblici": approvato ante decreto legislativo n. 163 del 2006 a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 401 del 23 novembre 2007 e n. 431 del 14 dicembre 2007, che hanno definito il quadro delle competenze, la parte riferita alla sicurezza cantieri è stata comunque tenuta in considerazione per la predisposizione del progetto di legge regionale in materia di sicurezza nei cantieri edili e di ingegneria civile.

### **Il progetto di legge regionale in materia di "tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile"**

La Regione Emilia-Romagna, con il progetto di legge, intende promuovere livelli ulteriori di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata. Tale impegno rientra nell'alveo dell'Accordo Stato-Regioni relativo al "Patto per la salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro" e nel recente Testo Unico varato dallo scorso Governo (Documento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 12 giugno 2008), al quale le Regioni hanno responsabilmente dato il proprio contributo con un approfondito lavoro.

I problemi sollevati dal tema della sicurezza del lavoro sono numerosi e toccano materie diverse rispetto alle quali, peraltro, la stessa Regione assume competenze legislative differenziate. Con questa premessa si intende operare per differenziare le soluzioni adottate a seconda del contesto di riferimento;

Si tratta di disposizioni che, in altri termini, costituiscono un corpus di norme comuni riferite alla generalità dei cantieri edili.

La *ratio* del PdL regionale si muove nel perseguire i seguenti obiettivi:

- promuovere il miglioramento delle condizioni di tutela della salute e delle condizioni di sicurezza e tutela del lavoro, a qualunque titolo svolto, nei cantieri edili a committenza pubblica e privata, nel territorio regionale;
- inserire nell'articolato elementi legati al tema della legalità, strettamente correlato a quello dei contratti pubblici e della sicurezza del lavoro, e alla responsabilità sociale dell'impresa;
- predisporre norme che abbiano un'efficacia diretta senza aggravii burocratici ulteriori, evitando norme a carattere programmatico; in particolare razionalizzare e semplificare l'attività amministrativa, anche con l'ausilio di strumenti informatici ad hoc;
- coordinare e sviluppare l'attività di monitoraggio e di segnalazione;
- definire i requisiti delle opere edilizie attraverso atti di indirizzo e coordinamento tecnico (art. 16 legge regionale n. 20 del 2000 concernenti i requisiti tecnici cogenti di cui all'art. 33, comma 2, lett. a) Legge regionale n. 31 del 2002), che possano consentire la messa in sicurezza dei lavoratori sia per nuove costruzioni, sia per le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- promuovere un sistema di qualificazione delle imprese.
- promuovere strumenti di incentivazione;

La proposta di articolato ha sviluppato principalmente la parte relativa alle condizioni di sicurezza e di tutela della salute e del lavoro relative ai cantieri edili pubblici e privati, tenendo conto dei limiti imposti dalla vigente normativa statale in materia di contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006 – Codice dei contratti pubblici), così come da ultimo definiti dalla Corte Cost. (sentenza 23 novembre 2007, n. 401), la quale ha ulteriormente ridotto gli spazi di competenza lasciati alla legislazione regionale in *subiecta materia*.

Il progetto di legge regionale si articola in tre Capi: il primo relativo a principi e norme generali; il secondo relativo alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute e del lavoro nei cantieri edili pubblici e privati; il terzo inerente gli strumenti di incentivazione e la disciplina dei contributi regionali.

La Regione è quindi presente anche come amministrazione che definisce gli strumenti di incentivazione. Tale scelta comporta un impegno di risorse da parte della Regione che potrebbe consentire una disciplina, nei confronti dei soggetti beneficiari in particolare privati, maggiormente coerente con le esigenze di tutela della sicurezza.

Una possibile soluzione in tal senso potrebbe vincolare gli incentivi e la contribuzione regionale alla sussistenza di determinate condizioni di merito rilevanti, sia nel momento di identificazione dei soggetti beneficiari, sia nel momento di vera e propria esecuzione dei lavori nei cantieri.

Più dettagliatamente, nel Progetto di Legge agli articoli 1 e 2 sono definiti i principi e le norme generali. All'articolo 1 in particolare, si specifica che la Regione promuove livelli ulteriori di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata. Inoltre, è indicata la modalità di esercizio delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia.

All'articolo 2 sono indicate le definizioni di lavoratore, lavori particolarmente complessi e particolarmente pericolosi. Per il "lavoratore", si fa riferimento alla definizione dell'articolo 2 lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008, estendendo la definizione, oltre ai soggetti individuati dalle disposizioni statali vigenti in materia, anche alle persone fisiche che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, svolgono un'attività nell'ambito del cantiere. In questo occorre considerare che numerosi lavoratori non sono inquadrati nei contratti dell'edilizia (serramentisti, elettricisti, idraulici ecc.) e che molti di loro sono divenuti autonomi seppur privi di una formazione minimale.

Per quanto riguarda i "Lavori particolarmente complessi" si intendono lavorazioni inerenti ad opere ed impianti di particolare complessità esecutiva, ovvero ad elevata componente tecnologica, nonché le lavorazioni che si svolgono mediante l'organizzazione di più cantieri logisticamente connessi o interferenti. Mentre per "Lavori particolarmente pericolosi" sono individuati sulla base delle informazioni desunte dai dati statistici comunicati dall'Osservatorio, nonché lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come definite dall'Allegato XI del decreto legislativo n. 81 del 2008. Tali definizioni sono in relazione agli obiettivi di responsabilizzazione sociale e di incentivazione dei diversi operatori attivi nel settore.

Il Capo II è relativo alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute e del lavoro nei cantieri edili pubblici e privati.

All'articolo 3 si prevede che la Regione promuova la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell'irregolarità delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della legalità e della qualità del lavoro, favorendo la piena e più efficace applicazione, anche in sede locale, dei relativi strumenti normativi ed attuativi.

In particolare, si prevede la realizzazione di attività formative, finalizzate alla sicurezza dei soggetti che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, svolgano la propria attività lavorativa nel cantiere, così anche la realizzazione di attività formative per il personale preposto alla vigilanza sui cantieri; inoltre si prevede attività di formazione anche per gli imprenditori edili, i lavoratori autonomi e per i soggetti che intendono intraprendere l'attività di impresa edile.

Attraverso la sottoscrizione di accordi con ordini e collegi professionali, organismi paritetici ed altri enti competenti, al fine di assicurare un maggior coordinamento, sono previste attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle norme vigenti.

Inoltre è prevista anche la sottoscrizione di accordi con enti competenti in materia, le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore, finalizzati: all'informazione, assistenza e consulenza ai lavoratori e alle imprese; al perseguimento della legalità e regolarità del lavoro; al miglioramento dei livelli di tutela definiti dalle norme vigenti; alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese.

Attraverso il percorso d'esame in Commissione Territorio Ambiente Mobilità sono stati inseriti alcuni elementi importanti nell'ambito dell'attività di promozione che la Regione si impegnerà a realizzare, in particolare:

- adottare modelli di organizzazione per qualificare le imprese (con efficacia esimente rispetto alla responsabilità amministrativa prevista dal decreto legislativo n. 231 del 2001), insieme con gli enti competenti nelle materie di cui alla presente legge, le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore;
- definire forme di incentivazione, anche economica, a favore dei lavoratori (attraverso accordi con le Casse Edili) correlate all'adozione di misure di sicurezza e tutela della salute ulteriori rispetto a quelle previste dalle disposizioni vigenti;
- la sottoscrizione di accordi preordinati alla definizione di un sistema di prescrizioni rivolte alle imprese e ai soggetti che a qualunque titolo operano nei cantieri. Tali accordi vincolano gli aderenti al rispetto di quanto in essi disposto e possono essere riconosciuti dalla Regione, che a tal fine si esprime, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Tali accordi hanno l'obiettivo di individuare buone prassi, norme di buona tecnica, codici di condotta e protocolli di legalità, per l'applicazione delle disposizioni vigenti e per la gestione del cantiere.

Per lavori di particolare complessità tecnica o di lavori particolarmente pericolosi è prevista la sottoscrizione di specifici protocolli, tra i committenti, le imprese esecutrici e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, finalizzati all'adozione di ulteriori misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché a migliorare la qualità dell'organizzazione del lavoro.

Per quanto concerne le modalità per la razionalizzazione dell'attività amministrativa e la semplificazione (articolo 4), questa è attuata mediante sistemi informatici di acquisizione e di trasmissione dei dati, le procedure di rilascio o di ricevimento dei documenti, tra i quali quelli riguardanti la notifica preliminare e il titolo abilitativo edilizio, con cui i soggetti interessati possono adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti e, ove queste lo richiedano, possono attestare l'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei lavoratori e alla corresponsione delle retribuzioni. E' previsto anche un'attività di razionalizzazione amministrativa per ridurre e rendere uniformi i documenti necessari ai fini dell'attività di vigilanza e controllo dei cantieri e delle imprese.

A tal fine, si è ricordato tale obiettivo richiamando la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione", facendo riferimento esplicito allo scambio e comunicazione nell'esercizio di pubbliche funzioni, attraverso la realizzazione di un sistema di cooperazione applicativa, che faciliti, sotto il profilo tecnico, l'interconnessione fra banche dati, indipendenti ed autonome.

Inoltre, è previsto l'incentivazione per l'attività di polizia amministrativa locale per la prevenzione e il controllo in edilizia, nonché le attività di supporto agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro, ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza".

Altro aspetto legato alla semplificazione e alla vigilanza è previsto mediante sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, volti al riconoscimento dell'identità, dell'accesso e della permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati.

L'attività di monitoraggio e segnalazione (articolo 5) prevede che la Regione svolga funzioni di osservatorio per la sicurezza e tutela del lavoro nei cantieri, anche mediante integrazione con l'attività dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e con le attività del Servizio informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Tali funzioni sono finalizzate a supportare l'attività di promozione, prevenzione e controllo della sicurezza e regolarità del lavoro degli enti competenti, nonché l'attività del Comitato regionale di coordinamento e dell'ufficio operativo di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e, a tal fine, si prevede la creazione di una banca dati mediante l'integrazione di quelle esistenti (e non la creazione di un nuovo centro di raccolta dati), tramite cui provvedere alla raccolta, alla gestione ed alla elaborazione delle informazioni finalizzate alla tutela della sicurezza e del lavoro nei cantieri edili. Ciò potrebbe consentire l'individuazione di indicatori significativi al fine di segnalare, agli organi competenti, fenomeni di inosservanza o di applicazione distorta della normativa in materia, curare l'analisi dei costi della sicurezza e del lavoro, raccogliere le informazioni inerenti ai titoli abilitativi all'attività edilizia rilasciati dagli enti locali, al fine di verificare la coerenza delle informazioni in ordine ai cantieri avviati, elaborare relazioni sulla sicurezza e la tutela del lavoro nei cantieri edili .

Concorrono all'integrazione del sistema informativo le Aziende sanitarie locali, le Direzioni regionali del lavoro e, mediante accordo, gli Enti locali, le Direzioni regionali INAIL, gli organismi paritetici e gli altri enti competenti in materia. Inoltre, sono previste le attività svolte dall'Osservatorio.

L'articolo 6 definisce un nuovo regime (integrativo) dei requisiti delle opere edilizie. A questo proposito, si prevede l'adozione da parte dell'Assemblea legislativa regionale, di atti di indirizzo e coordinamento tecnico (*ex art. 16, legge regionale n. 20 del 2000*), relativi a requisiti tecnici vincolanti che gli edifici devono soddisfare (*ex art. 33, comma 2, lett. a), legge regionale n. 31 del 2002*), su tutto il territorio regionale. Tali requisiti tecnici cogenti, su tutto il territorio regionale, sono finalizzati a soddisfare le esigenze previste dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, nell'esecuzione di successivi interventi di manutenzione nel manufatto esistente, qualora comportino l'esecuzione di lavori particolarmente pericolosi. Tali atti di indirizzo e coordinamento tecnico sono sottoposti a revisione periodica. La Giunta regionale li propone all'Assemblea legislativa, sentite le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese, gli enti ed organismi competenti in materia, nonché gli ordini e collegi professionali interessati.

Al Capo III sono previsti gli strumenti d'incentivazione e la disciplina dei contributi regionali. La Regione definisce gli incentivi economici, anche mediante accordi con altri enti interessati, a favore dei committenti (articolo 7) che affidano l'esecuzione di lavori ad imprese che svolgono la loro attività secondo principi di responsabilità sociale.

Al fine di ottenere tali incentivi l'esecuzione dei lavori deve essere affidata ad imprese che prima dell'inizio dei lavori:

si impegnino a garantire, in riferimento a tutta la durata dei lavori, l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi, da parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono gli stessi, finalizzati a verificare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, nonché il rispetto delle norme contrattuali di lavoro vigenti e degli indici minimi di congruità ivi previsti, secondo modalità definite dal Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

abbiano prodotto il certificato di iscrizione alla CCIAA corredato della dicitura "antimafia", ai sensi delle disposizioni vigenti;

si impegnino ad attuare gli accordi, ove esistenti, di cui all'articolo 3, comma 4, riconosciuti dalla Regione;

si impegnino ad applicare gli standard formativi individuati dalla Giunta regionale per l'apprendistato in edilizia;

nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente pericolosi si impegnino a sottoscrivere ed attuare gli accordi di cui all'articolo 3, comma 5, riconosciuti dalla Regione;

si impegnino ad adottare idonei sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, volti al riconoscimento dell'identità, dell'accesso e della permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati, secondo protocolli definiti dalla Regione;

si impegnino a dare applicazione ai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona in cui è ubicato il cantiere e, in particolare, in ordine alle modalità di iscrizione alla cassa edile ove prevista dai suddetti accordi collettivi.

La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, può modificare o integrare i requisiti sopra richiamati e definire le modalità di presentazione dell'istanza relativa agli incentivi economici, nonché le modalità di erogazione, controllo e di revoca. Qualora l'impresa esecutrice si avvalga nello svolgimento delle attività di cantiere, a qualunque titolo, di soggetti o imprese terze, gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che anche tali soggetti o imprese soddisfino le medesime condizioni previste per l'impresa incaricata dal committente.

All'articolo 8, la Regione, nella redazione dei bandi finalizzati all'erogazione di contributi per le imprese edili, prevede che tra i requisiti e i criteri di valutazione vi siano anche quelli riguardanti l'impegno ad attuare livelli ulteriori di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata, così come specificati da un apposito provvedimento approvato dalla Giunta regionale.

Inoltre, sono previsti incentivi tramite accordi, in particolare con:

- gli enti pubblici competenti al fine di favorire: la più ampia e coordinata applicazione degli incentivi e dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti

- in materia di obblighi assicurativi e previdenziali, nonché di sicurezza dei lavoratori;
- gli istituti di credito, consorzi fidi e con le associazioni di rappresentanza delle imprese, finalizzati ad agevolare l'accesso al credito per le imprese che realizzino interventi volti a garantire livelli ulteriori di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.

Nella redazione dei bandi finalizzati all'erogazione di qualsiasi contributo da parte delle Regione (articolo 9), richiesto da committenti per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica o sociale, prevede che tra i requisiti e i criteri di valutazione vi siano anche quelli riguardanti l'impegno ad attuare livelli ulteriori di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata.

All'articolo 10, è previsto qualora il contratto sia affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che la stazione appaltante può prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, che uno dei sub-criteri di valutazione dell'offerta sia costituito dall'impegno per l'impresa aggiudicataria di soddisfare, prima dell'inizio dei lavori, le condizioni preordinate al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori nel cantiere, ove verranno svolti i lavori, rispetto ai livelli minimi stabiliti dalla vigente normativa.

## TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE

### INDICE

#### **CAPO I - Principi e norme generali**

- Art. 1 - Principi
- Art. 2 - Definizioni

#### **CAPO II - Disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute e del lavoro nei cantieri edili pubblici e privati**

- Art. 3 - Promozione della sicurezza nei cantieri
- Art. 4 - Razionalizzazione dell'attività amministrativa
- Art. 5 - Attività di monitoraggio e segnalazione
- Art. 6 - Requisiti tecnici

#### **CAPO III - Strumenti di incentivazione e disciplina dei contributi regionali**

- Art. 7 - Incentivi al committente
- Art. 8 - Incentivi alle imprese
- Art. 9 - Disposizioni relative alla tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri di edilizia residenziale pubblica e sociale
- Art. 10 - Selezione degli operatori economici che realizzano lavori pubblici
- Art. 11 - Norma Finanziaria

**CAPO I**  
**Principi e norme generali**

**Art. 1**  
*Principi*

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, promuove livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata.

2. La Regione esercita le proprie competenze ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

**Art. 2**  
*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni di cui decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché le definizioni che seguono:

a) "lavoratore": oltre ai soggetti individuati dalle disposizioni statali vigenti in materia sono equiparati le persone fisiche che a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, svolgono un'attività nell'ambito del cantiere;

b) "lavori particolarmente complessi": le lavorazioni inerenti ad opere e impianti di particolare complessità esecutiva, ovvero ad elevata componente tecnologica, nonché le lavorazioni che si svolgono mediante l'organizzazione di più cantieri logisticamente connessi o interferenti;

c) "lavori particolarmente pericolosi": le lavorazioni individuate dalla Giunta regionale, in particolare sulla base delle informazioni desunte dai dati statistici comunicati dalla struttura con funzioni di osservatorio di cui all'articolo 5, nonché le lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come definite dall'Allegato XI del decreto legislativo n. 81 del 2008.

**CAPO II**  
**Disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute e del lavoro nei  
cantieri edili pubblici e privati**

**Art. 3**  
*Promozione della sicurezza nei cantieri*

1. La Regione promuove la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell'irregolarità delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della legalità e della qualità del lavoro, favorendo la piena e più efficace applicazione, anche in sede locale, dei relativi strumenti normativi ed attuativi.

2. A tal fine la Regione promuove:

a) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori che operano nel cantiere, comprensive dei percorsi volti a garantire gli standard formativi individuati dalla Giunta regionale per l'apprendistato in edilizia;

b) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori e ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l'adozione delle misure di sicurezza, relativamente a lavori particolarmente complessi o pericolosi;

c) la realizzazione di attività formative per il personale preposto alla vigilanza sui cantieri;

d) la sottoscrizione di accordi con ordini e collegi professionali, organismi paritetici di settore ed altri enti competenti, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti;

e) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e sulla tutela della salute nei cantieri per giovani e adulti non occupati che frequentano percorsi di formazione professionale finalizzati all'inserimento lavorativo in edilizia;

f) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e sulla tutela della salute rivolti agli imprenditori e ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere, nonché ai soggetti che intendono intraprendere tali attività.

3. La Regione promuove, altresì, la sottoscrizione di accordi con gli enti competenti nelle materie di cui alla presente legge e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore, finalizzati:

a) all'informazione, assistenza e consulenza ai lavoratori e alle imprese;

b) al perseguimento della legalità e regolarità del lavoro;

c) al miglioramento dei livelli di tutela definiti dalle disposizioni vigenti;

d) alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese;

e) all'adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

f) a definire forme di incentivazione, anche economica, a favore dei lavoratori correlate all'adozione di misure di sicurezza e tutela della salute ulteriori rispetto a quelle previste dalle disposizioni vigenti.

4. Ai sensi del comma 3 la Regione promuove, in particolare, la sottoscrizione di accordi preordinati alla definizione di un sistema di prescrizioni rivolte alle imprese ed ai soggetti che a qualunque titolo operano nei cantieri. Tali accordi vincolano gli aderenti al rispetto di quanto in essi disposto e possono essere riconosciuti dalla Regione, che a tal fine si esprime sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, a condizione che prevedano:

a) prescrizioni volte a definire buone prassi, norme di buona tecnica ovvero codici di condotta, da adottare nello svolgimento delle attività in cantiere;

b) la definizione delle modalità organizzative e procedurali di individuazione e di aggiornamento delle prescrizioni di cui alla lettera a);

c) la definizione delle modalità di adesione volontaria, piena e incondizionata, alle prescrizioni di cui alla lettera a) da parte dei soggetti esecutori che, a qualunque titolo, svolgono la propria attività nell'ambito del cantiere;

d) l'individuazione di idonee e specifiche modalità di controllo sull'effettiva adozione delle prescrizioni di cui alla lettera a) da parte delle imprese che hanno sottoscritto tali accordi.

5. Nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente pericolosi, gli accordi di cui al comma 4 possono essere definiti direttamente tra i committenti, le imprese esecutrici e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore.

6. La Regione approva gli indirizzi per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni nel comparto delle costruzioni, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in coerenza con gli accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro.

7. La Regione promuove, anche attraverso la rete degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, l'informazione e la divulgazione ai cittadini, alle imprese, ai professionisti del settore e alle relative associazioni, ordini e collegi, delle informazioni relative agli strumenti di incentivazione di cui al Capo III e agli atti di attuazione della presente legge.

#### Art. 4

#### *Razionalizzazione dell'attività amministrativa*

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle competenze del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, promuove la sottoscrizione di accordi con gli enti pubblici competenti in materia, finalizzati a razionalizzare e semplificare l'attività amministrativa, nonché a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attività di vigilanza e di controllo dei cantieri. A tal fine la Regione valorizza gli strumenti di collaborazione istituzionale di cui al Capo IV della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione).

2. In particolare, gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) a semplificare, mediante sistemi informatici di acquisizione e di trasmissione dei dati, le procedure di rilascio o di ricevimento dei documenti, tra i quali quelli riguardanti la notifica preliminare e il titolo abilitativo edilizio, con cui i soggetti interessati possono adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti e, ove queste lo richiedano, possono attestare l'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei lavoratori e alla corresponsione delle retribuzioni;

b) a semplificare ed uniformare gli adempimenti documentali necessari ai fini dell'attività di vigilanza e controllo dei cantieri e delle imprese;

c) a semplificare l'attività di monitoraggio e vigilanza, mediante sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, volti al riconoscimento dell'identità, dell'accesso e della permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati;

d) ad incentivare le attività della polizia amministrativa locale di prevenzione e controllo in edilizia favorendone lo svolgimento secondo criteri di omogeneità, nonché ad incentivare le attività di supporto agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro, ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

#### Art. 5

##### *Attività di monitoraggio e segnalazione*

1. La Regione svolge funzioni di osservatorio per la sicurezza e tutela del lavoro nei cantieri, anche mediante integrazione con le attività dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e con le attività del Servizio Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Le funzioni di osservatorio per la sicurezza e tutela del lavoro sono finalizzate a supportare l'attività di promozione, prevenzione e controllo della sicurezza e

regolarità del lavoro degli enti competenti, nonché l'attività del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Presso la struttura che esercita le funzioni di osservatorio è istituito un sistema informativo di monitoraggio e raccolta delle informazioni rilevanti ai fini del comma 4. Concorrono all'integrazione del sistema informativo le Aziende unità sanitarie locali, gli Enti locali e, previo accordo, la Direzione regionale del lavoro, la Direzione regionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la Direzione regionale dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), i Dipartimenti territoriali dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), gli organismi paritetici di settore e gli altri enti competenti in materia.

4. La Regione mediante l'esercizio delle funzioni di osservatorio:

a) concorre, con gli enti competenti, al monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, delle norme di buona tecnica, dei codici di condotta e delle buone prassi;

b) segnala alle autorità e agli enti competenti possibili fenomeni di inosservanza o violazione delle disposizioni vigenti in materia;

c) cura l'elaborazione dei dati, raccolti dal sistema informativo, al fine della programmazione e qualificazione dell'attività di vigilanza e di promozione della sicurezza;

d) individua, ai sensi dell'articolo 2, l'elenco dei lavori particolarmente pericolosi;

e) rileva, sulla base delle informazioni raccolte, i fabbisogni formativi dei lavoratori;

f) svolge le analisi dei costi della sicurezza e del lavoro, anche al fine di valutarne l'incidenza sui prezzi di esecuzione dei lavori;

g) raccoglie le informazioni relative ai titoli abilitativi all'attività edilizia rilasciati dagli Enti locali e alle notifiche preliminari comunicate alle Aziende unità sanitarie locali e alle Direzioni provinciali del lavoro ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

h) raccoglie le informazioni relative agli incentivi e ai contributi di cui agli articoli 7, 8 e 9.

#### Art. 6 *Requisiti tecnici*

1. L'Assemblea legislativa regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento tecnico, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20

(Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), concernenti i requisiti tecnici cogenti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a) della legge regionale 25 novembre 2002 n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia). Tali requisiti tecnici cogenti, obbligatori su tutto il territorio regionale, sono finalizzati a soddisfare le esigenze previste dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, nell'esecuzione di successivi interventi di manutenzione nel manufatto esistente, qualora comportino l'esecuzione di lavori particolarmente pericolosi. Tali atti di indirizzo e coordinamento tecnico sono sottoposti a revisione periodica.

2. La Giunta regionale propone all'Assemblea legislativa regionale gli atti di indirizzo e coordinamento tecnico di cui al comma 1, sentite le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore, gli enti ed organismi competenti in materia, nonché gli ordini, i collegi professionali e le organizzazioni di categoria interessati.

3. I requisiti di cui al comma 1 sono formulati in termini prestazionali e sono definiti avendo riguardo alle tipologie d'intervento, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza al fine di ridurre al minimo l'impatto sulle costruzioni.

4. La Giunta regionale adotta linee guida e soluzioni conformi mediante le quali è possibile realizzare le prestazioni di cui al comma 3 e ne assicura la diffusione a tutti gli operatori del settore.

5. I Comuni adeguano il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) a quanto previsto degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 in merito ai requisiti cogenti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trascorso tale termine i requisiti obbligatori trovano diretta applicazione.

### CAPO III

#### **Strumenti di incentivazione e disciplina dei contributi regionali**

##### Art. 7

##### *Incentivi al committente*

1. La Regione definisce gli incentivi economici, anche a seguito di accordi con altri enti interessati, a favore dei committenti che affidano l'esecuzione di lavori ad imprese che svolgono la loro attività secondo principi di responsabilità sociale, così come specificati nel presente articolo.

2. Al fine di ottenere gli incentivi di cui al comma 1, l'esecuzione dei lavori deve essere affidata ad imprese che:

a) si impegnino a garantire, in riferimento a tutta la durata dei lavori, l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi, da parte degli organismi paritetici di settore

presenti sul territorio ove si svolgono i lavori stessi, finalizzati a verificare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, nonché il rispetto delle norme contrattuali di lavoro vigenti e degli indici minimi di congruità ivi previsti, secondo modalità definite dal Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) abbiano prodotto il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) corredato della dicitura "antimafia", ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) si impegnino ad attuare gli accordi, ove esistenti, di cui all'articolo 3, comma 4, riconosciuti dalla Regione;

d) si impegnino ad applicare gli standard formativi per l'apprendistato in edilizia individuati dalla Giunta regionale;

e) nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente pericolosi, si impegnino a sottoscrivere ed attuare gli accordi di cui all'articolo 3, comma 5, riconosciuti dalla Regione;

f) si impegnino ad adottare idonei sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, volti al riconoscimento dell'identità, dell'accesso e della permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati, secondo protocolli definiti dalla Regione;

g) si impegnino a dare applicazione ai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona in cui è ubicato il cantiere e, in particolare, in ordine alle modalità di iscrizione alla cassa edile ove prevista dai suddetti accordi collettivi.

3. Qualora l'impresa esecutrice si avvalga nello svolgimento delle attività di cantiere, a qualunque titolo, di soggetti o imprese terze, gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che anche tali soggetti o imprese soddisfino le medesime condizioni previste per l'impresa incaricata dal committente.

4. La Giunta regionale, in conformità ai principi ed alle finalità della presente legge, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, può modificare, integrare o graduare le condizioni e i requisiti di cui ai commi 2 e 3.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale definisce le modalità di presentazione dell'istanza relativa agli incentivi economici di cui al comma 1, nonché le modalità di riconoscimento, erogazione, controllo e revoca di cui ai commi 6 e 7.

6. Le condizioni e i requisiti di cui al comma 2 sono dichiarati dall'impresa ai sensi delle disposizioni vigenti e trasmessi al committente che provvede a trasmettere la relativa documentazione all'amministrazione competente prima dell'inizio dei lavori. Copia delle dichiarazioni di cui al comma 2, è detenuta dall'impresa nel cantiere durante tutta la durata dei lavori, al fine di consentire la loro verifica da parte degli enti competenti e degli organismi paritetici di settore, i quali, in caso di difformità rispetto agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute e del lavoro, provvedono a darne segnalazione agli organi competenti.

7. L'amministrazione competente procede alla revoca degli incentivi economici di cui al comma 1, qualora nei confronti del committente sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, in riferimento alle fattispecie previste dall'articolo 157, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 81 del 2008.

#### Art. 8

##### *Incentivi alle imprese*

1. La Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla concessione di contributi alle imprese edili previsti dalle vigenti leggi regionali di settore, prevede che tra i requisiti o i criteri di valutazione vi siano anche quelli riguardanti l'impegno ad attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, così come specificati da un apposito atto approvato dalla Giunta regionale, in coerenza con i principi della responsabilità sociale delle imprese.

2. La Regione promuove la sottoscrizione di accordi:

a) con gli enti pubblici competenti al fine di favorire la più ampia e coordinata applicazione degli incentivi e dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti in materia di obblighi assicurativi e previdenziali, nonché di sicurezza dei lavoratori;

b) con gli istituti di credito, consorzi fidi e con le associazioni di rappresentanza delle imprese, finalizzati ad agevolare l'accesso al credito per le imprese che realizzino interventi volti a garantire livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.

#### Art. 9

##### *Disposizioni relative alla tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri di edilizia residenziale pubblica e sociale*

1. La Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla concessione di contributi richiesti da committenti per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale

pubblica o sociale previsti dalle vigenti leggi regionali di settore, prevede che tra i requisiti e i criteri di valutazione vi siano anche quelli riguardanti l'impegno ad attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.

2. Qualora il contributo di cui al comma 1 venga richiesto da enti pubblici, la concessione dello stesso è subordinata all'impegno dell'ente richiedente di prevedere l'obbligo, per l'impresa esecutrice, di attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale, con apposito atto, specifica i livelli ulteriori di cui ai commi 1 e 2 sulla base delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 7.

#### Art. 10

##### *Selezione degli operatori economici che realizzano lavori pubblici*

1. Qualora il contratto sia affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, la stazione appaltante può prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, che uno dei sub-criteri di valutazione dell'offerta sia costituito dall'impegno per l'impresa aggiudicataria di soddisfare, prima dell'inizio dei lavori, le condizioni preordinate al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori nel cantiere ove verranno svolti i lavori, rispetto ai livelli minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti.

#### Art. 11

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).